



# COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 06 del 28/04/2016

**Oggetto : Determina aliquota dell'imposta municipale propria IMU da applicare per l'anno 2016.**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di aprile alle ore **19,00** nella Residenza Municipale, il dott. Salvatore Fortuna (*Commissario Straordinario per la provvisoria Amministrazione dell'Ente - nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.01.2016*), adotta la presente deliberazione avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

Con l'assistenza del Segretario Comunale d.ssa Cinzia Sandulli.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria rag. Vincenzo Iozzo , allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto *"Determina aliquota dell'imposta municipale propria IMU da applicare per l'anno 2016."*.

**Ritenuto** doverla approvare integralmente in ogni sua parte;

**Visto** il preventivo parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- Il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

### DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale , avente ad oggetto *"Determina aliquota dell'imposta municipale propria IMU da applicare per l'anno 2016."*;
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

**Proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria ad oggetto:**

**“DETERMINA DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2016”.**

**IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA**

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CHE con delibera del consiglio comunale n.09 del 30.07.2015 sono state deliberate le aliquote Imu per l’anno 2015 per come segue:

- Aliquota di base 0,76 per cento;
- Aliquota abitazione principale 0,4 per cento;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha previsto l’istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere

svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*”;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *”l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *”le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore *l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *”A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"; CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 2018/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2016, è stimata nel presumibile ammontare di euro 150.145,15 applicando le aliquote approvate per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di confermare la seguente aliquota:
  - Aliquota ordinaria 0,76 %,
  - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
  - a) Responsabile servizio interessato,
  - b) Responsabile del servizio finanziario,

## P R O P O N E

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare l'aliquota IMU per l'anno 2016 nella seguente misura:
  - Aliquota ordinaria 0,76 %,
  - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

**COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO**  
**Provincia di Catanzaro**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 6 del 28.04.2016**  
**PARERI DEI RESPONSABILI DELLE AREE**

**OGGETTO:** Determina aliquota dell'imposta municipale propria IMU da applicare per l'anno 2016.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
( Art. 49 e 147 bi comma 1 , D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

TORRE DI RUGGIERO, Lì 28.04.2016



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 49 e 151 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

- Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della spesa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- Si attesta, altresì, la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, con imputazione sul cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio comunale del corrente esercizio;
- Non occorre alcun parere in ordine alla regolarità contabile della spesa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- Non occorre alcuna copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

TORRE DI RUGGIERO, Lì 28.04.2016



## Il Commissario Straordinario f.to Dott. Salvatore Fortuna

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Cinzia Sandulli**

Prot. N. 001369 del 30 APR 2016

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4º del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

## CERTIFICA

[ X] dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 ,comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000);

[ ]decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134 ,comma 3°, del D. Lgs. n. 267/2000).

Torre di Ruggiero, li 30 APR 2016

## **Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Cinzia Sandulli**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Cinzia Sandulli**